

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2970 del 24/08/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 AZIENDA AGRICOLA MOROTTI GIANNI con sede ed impianto in Comune di VALSAMOGGIA Località CASTELLO DI SERRAVALLE in via Provvidenza civ. 242/B, dove viene svolta attività vitivinicola da uve proprie.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3055 del 23/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **AZIENDA AGRICOLA MOROTTI GIANNI** per l'impianto, destinato all'attività di **coltivazione di alberi da frutta compreso il vigneto**, ubicato in via **Provvidenza** civ. **242/B**, Comune di **Valsamoggia** Località **Castello di Serravalle**.

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa all'**AZIENDA AGRICOLA MOROTTI GIANNI** per l'impianto sito in comune di **Valsamoggia (BO)** Località **Castello di Serravalle** in via **Provvidenza** civ. **242/B**, destinato all'attività di coltivazione di alberi da frutta compreso il vigneto che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - Rinnovo di Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (limitata potenzialità in A.E. dell'attività svolta) su suolo, in terreno di proprietà, con sistema di subirrigazione semplice (l'autorizzazione vigente è scaduta il **14/05/2016**) - [Soggetto competente ARPAE – SAC di BOLOGNA].
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;
5. Obbliga l'**AZIENDA AGRICOLA MOROTTI GIANNI** (C.F. **MRTGNN52E22C191A** e Partita I.V.A. **03078101205**) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'**AZIENDA AGRICOLA MOROTTI GIANNI**, C.F. **MRTGNN52E22C191A** e Partita I.V.A. **03078101205**, con sede legale in comune di Valsamoggia (BO) Località Castello di Serravalle in via Provvidenza civ. 242/B, c.a.p. 40053, per l'impianto sito in comune di Valsamoggia (BO) Località Castello di Serravalle in via Provvidenza civ. 242/B, c.a.p. 40053 ha presentato, nella persona di Anna Stabellini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data **11/05/2016** al Prot. **24339/2016** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (su suolo, in terreno di proprietà) di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche. Detta domanda è stata integrata, successivamente, con Prot. **28244/2016** del **03/06/2016**.
- Il S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota del 06/06/2016 Pratica n. 1060/16, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 06/06/2016 al PGB0/2016/10081, ha trasmesso la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto, interessando anche il Servizio Territoriale di Bologna – Distretto di Montagna.

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- ARPAE – SAC di Bologna, valutati gli aspetti ambientali per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche su suolo (in terreno di proprietà), considerato che si dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo relativamente agli scarichi di acque reflue, come dichiarato dal titolare, considerato che la domanda è stata presentata al S.U.A.P. prima della scadenza dell'autorizzazione, ritiene la domanda accoglibile e non necessita di ulteriore palese parere favorevole.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁶ ed acquisito la documentazione necessaria di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad **€ 146,00**.

Bologna, data di redazione 22/08/2016

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ Confluita nella pratica Sinadoc n. **24951/2016**.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto AZIENDA AGRICOLA MOROTTI GIANNI

via Provvidenza n° 242/B - Comune di VALSAMOGGIA Località Castello di Serravalle

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi di quanto stabilito dall'art. 101 punto 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e dal punto 4.1.3 lettera c) della D.G.R. n. 1053/2003.

Classificazione dello scarico

Scarico esistente, sul suolo, classificato di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dall'attività di vinificazione della cantina di modeste e limitate dimensioni previo trattamento con fossa Imhoff e successivo affinamento e dispersione in terreno di proprietà con sistema di subirrigazione semplice realizzata in conformità alle disposizioni della Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977. Tale sistema di trattamento e smaltimento sul suolo è conforme alle disposizioni della D.G.R. 1053/2003 punto 4.1.3 lettera c) e, per la limitata potenzialità in A.E. dell'attività svolta, Tab. C.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine una immissione in fosso di campagna originata dalla rete separata di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti che non è soggetta a vincoli o prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, in quanto costituita da acque meteoriche non contaminate.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni riportate dal punto **1** al punto **4** dell'autorizzazione settoriale allo scarico, rilasciata dalla Provincia di Bologna con PG N. **204320/2008** del **15/05/2008**, rinnovata con atto amministrativo, rilasciato dalla Provincia di Bologna con PG N. **70459/2012** del **04/05/2012** con scadenza **14/05/2016**.

Detti atti amministrativi sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Quantificazione degli oneri d'istruttoria dovuti ad ARPAE per attività tecnico amministrativa per la matrice scarico in acque superficiali

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016, relativa all'approvazione del tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di competenza di ARPAE e la classificazione delle acque reflue scaricate, e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, relativa all'approvazione della revisione del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si applica la **tariffa 12.02.01.04** del tariffario vigente e si quantificano pari a **€ 146,00** gli oneri istruttori dovuti dal richiedente ad ARPAE per la matrice scarico.

- - - - -

Pratica Sinadoc n. **24951/2016**

Documento redatto in data **22/08/2016**



Rinnovo Autorizzazione allo scarico

ai sensi del D.Lgs.152/2006 – parte terza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

TUTELA E SANZIONI AMBIENTALI

VISTA l'autorizzazione allo scarico, in atti al PG N. 204320 DEL 15/05/2008 cl 11.4.5/304/2007, rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 parte terza dalla Provincia di Bologna all'Azienda Agricola Morotti Sergio per scarico di acque reflue originato dall'attività vitivinicola svolta presso lo stabilimento sito in comune di CASTELLO DI SERRAVALLE – V. PROVVIDENZA 242/B, con scadenza di validità il 14/05/2012;

VISTA la domanda di rinnovo di autorizzazione e voltura intestazione per successione, in atti al PG N. 44304 del 21/03/2012 CL 11.4.5/51/2012, presentata da Gianni Morotti, titolare della ditta individuale Azienda Agricola Morotti Gianni, comprensiva della dichiarazione che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata all'Azienda Agricola Morotti Sergio;

VISTA la Relazione Tecnica Istruttoria svolta dall'ARPA – Sezione Provinciale di Bologna trasmessa alla Provincia di Bologna con Prot.n° PGB0/2012/5162 del 16/04/2012 in atti al P.G.n° 69032 del 02/05/2012, vistata in data 04/05/2012 dal responsabile della U.O.Acqua della Provincia di Bologna;

RISCONTRATO che Titolare dello scarico è risultata essere la ditta

Aut_industr_rinnovo.rtf

1



individuale **AZIENDA AGRICOLA MOROTTI GIANNI** con sede Legale e stabilimento in Comune di CASTELLO DI SERRAVALLE (BO) in V. PROVVIDENZA 242/B (C.F. MRTGNN52E22C191A e P.IVA 03078101205);

VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

**DISPONE IL RINNOVO E LA VOLTURA INTESTAZIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE**

PG N. 204320/2008 DEL 15/05/2008 CL 11.4.5/304/2007

alla ditta individuale **AZIENDA AGRICOLA MOROTTI GIANNI**, nella persona del suo titolare, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente allo scarico di seguito indicato ed individuato con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

Scarico esistente, sul suolo, **di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche** provenienti dall'attività di vinificazione della cantina di modeste e limitate dimensioni previo trattamento con fossa Imhoff e successivo affinamento e dispersione in terreno di proprietà con sistema di subirrigazione semplice realizzata in conformità alle disposizioni della Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977. Tale sistema di trattamento e smaltimento sul suolo è conforme alle disposizioni della DGR 1053/2003 punto 4.1.3 lettera c) e, per la limitata potenzialità in A.E. dell'attività svolta, Tab C.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine una immissione in fosso di campagna originata dalla rete separata di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti che non è soggetta a vincoli o prescrizioni ai sensi

della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, in quanto costituita da acque meteoriche non contaminate.

E CONFERMA

le prescrizioni riportate dal punto 1 al punto 4 della citata precedente autorizzazione allo scarico che il Titolare dello scarico è tenuto a conservare ed allegare al presente atto di rinnovo.

Il presente atto di rinnovo, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, è valido quattro anni dal 15/05/2012 e quindi ha scadenza in data 14/05/2016;

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, sei mesi prima del succitato termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Provinciale di Bologna;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a €. 123,50 di cui € 26,00 quale quota fissa per attività amministrativa ed € 97,50 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica.

La presente autorizzazione sarà notificata al Titolare dello scarico e trasmessa in copia all'ARPA Distretto di Montagna.

Il Dirigente del Servizio

Tutela e Sanzioni Ambientali

(Dr.ssa Valentina Beltrame)

Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

1. Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello

Aut_industr_rinnovo.rtf

3

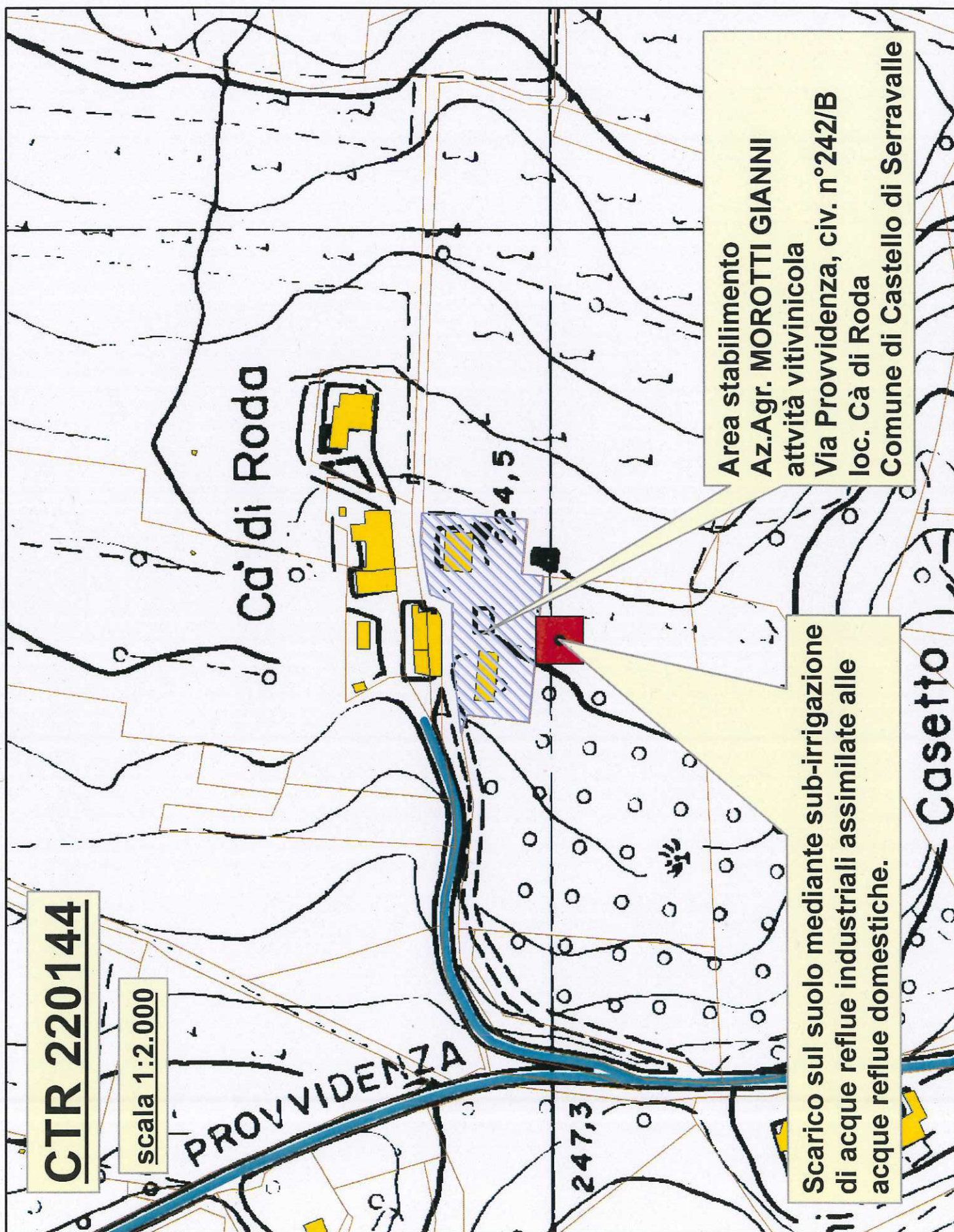
stabilimento e dello scarico;

2. Copia precedente autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 parte terza all'Azienda Agricola Morotti Sergio con atto P.G.n° 204320/2008 del 15/05/2008 CL 11.4.5/304/2007 comprensiva dell'elenco degli elaborati tecnici che individuano lo scarico autorizzato.



Allegato n. 1 all'Autorizzazione

P.G. 70459 del 04/05/2012



CTR 220144

scala 1:2.000

Ca' di Roda

Area stabilimento
Az. Agr. MOROTTI GIANNI
attività vitivinicola
Via Provvidenza, civ. n°242/B
loc. Cà di Roda
Comune di Castello di Serravalle

Scarico sul suolo mediante sub-irrigazione
di acque reflue industriali assimilate alle
acque reflue domestiche.

Casetto

Esatto su fascicolo 11.4.5/51/2012



PROVINCIA DI
BOLOGNA



Allegato n. 2 all'Autorizzazione
P.G. 70658 del 06/05/2012

COPIA

Autorizzazione allo scarico

ai sensi del D.Lgs.152/2006 – parte terza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

TUTELA AMBIENTALE

VISTA la domanda di autorizzazione, in atti al PG N. 331949/2007 del 08/10/2007 fascicolo 11.4.5/304/2007, presentata da MOROTTI Sergio, in qualità di Titolare dell'Azienda Agricola MOROTTI Sergio per lo scarico originato dall'attività vitivinicola svolta presso lo stabilimento sito in comune di **Castello di Serravalle (BO)** in via **della Provvidenza, 242**;

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria svolta dall'ARPA - Distretto Territoriale competente e dall'U.O. Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione Provinciale richiamati nel rapporto istruttorio in atti al PG N. 204071/2008 del 15/05/2008;

RISCONTRATO che Titolare dello scarico è l'Azienda Agricola MOROTTI Sergio con sede Legale e stabilimento in comune di **Castello di Serravalle (BO)** in via **della Provvidenza, 242** (C.F. MRT SRG 25L25 C191R e P.IVA 00294751201);

VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

AUTORIZZA

l'Azienda Agricola MOROTTI Sergio, nella persona del suo titolare, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente allo scarico di seguito indicato ed individuato con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:



Scarico esistente, sul suolo, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dall'attività di vinificazione di modeste e limitate dimensioni previo trattamento con fossa Imhoff e successivo affinamento e dispersione in terreno di proprietà con sistema di subirrigazione semplice realizzata in conformità alle disposizioni della Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1997.

Tale sistema di trattamento e smaltimento sul suolo è conforme alle disposizioni della D.G.R. 1053/2003 punto 4.1.3. lettera c) e, per la limitata potenzialità in A.E. dell'attività svolta, alla Tab. C.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine un'immissione in fosso di campagna originata dalla rete separata di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti che non è soggetta a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, in quanto costituita da acque meteoriche non contaminate.

1. Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:

- La pendenza della condotta disperdente sia compresa tra lo 0,2 – 0,5 %;
- Siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, impiego e scarico;
- Venga eseguita la periodica verifica funzionale e manutenzione del sistema di raccolte e trattamento delle acque reflue (condotte, fossa Imhoff, pozzetti di raccordo ed ispezione);
- La costante e corretta manutenzione della fossa Imhoff comprenda

la periodica asportazione del fango di supero, che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;

- Lo smaltimento delle acque, comprese quelle meteoriche, non deve essere causa di inconvenienti ambientali quali inquinamento delle falde freatiche superficiali e/o dei corsi d'acqua, ristagni ed impaludamento superficiale del suolo;

2. Nel caso di ristrutturazione radicale della cantina e della civile abitazione il Titolare dello scarico è obbligato a realizzare sistemi più affinati per la gestione delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche e domestiche recapitanti sul suolo, secondo le indicazioni della D.G.R. 1053/2003 punto 4.1.3. lettera b).
3. Ogni eventuale modificazione che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento delle acque agli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art.124 comma 12 del D.Lgs.152/2006-Parte Terza comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
4. Nel caso si verifichino imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare della presente autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione



all'Amministrazione Provinciale ed al Distretto A.R.P.A. competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, ha validità quattro anni dalla data di rilascio del presente atto;

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, un anno prima del succitato termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Provinciale di Bologna;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.332 I.P.3174/2004 del 26/07/2004 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a €. 221,00 di cui € 26,00 per attività amministrativa dell'Amministrazione Provinciale ed € 195,00 per rapporto e valutazioni tecniche di ARPA.

La presente autorizzazione sarà notificata al Titolare dello scarico e trasmessa in copia, al competente Ufficio del Comune di Castello di Serravalle ed all'A.R.P.A. - Distretto di Montagna;

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali e regionali.

Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale

(Gabriele Bollini)

Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

1. Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello

stabilimento e dello scarico;

2. Estratto CTR, in scala 1:5000, con indicazione dell'area dello stabilimento;
3. Scheda generale di rilevamento, scheda scarico e modello integrativo per aziende agricole datate 3/10/2007;
4. Dichiarazione vitivinicola, relativa alla campagna vitivinicola 2005/2006, con dichiarazione delle superfici coltivate a vite;
5. Relazione tecnica, datata 28/09/2007;
6. Relazione geologica geotecnica, redatta nel mese di Luglio 2007;
7. Elaborato grafico, in scala 1:200, avente come tema "Schema della Rete Fognaria";
8. Copia della concessione Prot. n. **3677/10.11** del **06/10/1993**, rilasciata dal Comune di Castello di Serravalle, per l'esecuzione dei lavori relativi all'ampliamento di capannone ad uso deposito agricolo, da erigersi in via della Provvidenza n° 242, in comune di Castello di Serravalle.



Area Stabillimento
AZIENDA AGRICOLA MOROTTI SERGIO
Via Provvidenza, 242
Comune di Castello di Serravalle

Ca' di Roda

224,5

**Scarico in dispersione superficiale
di acque reflue industriali assimilate
alle acque reflue domestiche.**

CTR 220144



Allegato n. 1 all'Autorizzazione
P.G. 0204320 del 15 MAG. 2008

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.